



Firenze, 22 novembre 2016

Marco Remaschi
Assessore all'Agricoltura
REGIONE TOSCANA
Via di Novoli 26
50127 FIRENZE
marco.remaschi@regione.toscana.it

Paolo BANTI
Direzione Generale dello Sviluppo Economico
Settore Politiche agroambientali, attività
faunistica -venatoria e pesca dilettantistica
REGIONE TOSCANA
Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE
paolo.banti@regione.toscana.it

Oggetto: prime considerazioni sulla proposta di modifica della L.R. 3/94 presentata al Tavolo del
17/11/2016

Nuovo art. 11

La tabellazione dei nuovi confini degli ATC comporterà costi notevoli. Al fine di contenere al massimo la spesa sarebbe opportuno poter riutilizzare nella misura maggiore possibile le tabelle esistenti. A tale scopo occorre, ove possibile, riattribuire agli Atc le vecchie denominazioni.

- ad ATC n. 9 aggiungere "Capraia Isola"
- ad ATC n. 10 togliere "Capraia Isola"

Nuovo art. 11 bis

Comma 1 – verificare se la definizione "strutture associative senza scopo di lucro" è la più idonea, essendo evidentemente gli ATC organismi di diritto pubblico.

Nuovo art. 11 ter

Comma 1 lett. b) – la disposizione secondo cui una Associazione non può avere più di due rappresentanti nel Comitato non è condivisibile ed appare contraddittoria e non legittima sotto diversi profili. Infatti può ben verificarsi la circostanza di una associazione che abbia la totalità degli iscritti nell'Atc (la legge deve contemplare tutte le ipotesi possibili, ancorchè remote) e soprattutto non viene così rispettato il principio precedentemente affermato "in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa".

Il testo, inoltre, non tiene conto della recente sentenza del Consiglio di Stato sulla specifica materia, che afferma appunto in modo inequivoco il criterio della proporzionalità tout court e riconosce anche la validità di accordi tra associazioni ai fini del calcolo della proporzionalità stessa.

Togliere pertanto la limitazione dei "due rappresentanti" ed introdurre il criterio degli accordi fra associazioni.

Comma 1 lett. d) – si nota che la competenza della designazione è del Presidente della Giunta Regionale, laddove precedentemente la stessa era attribuita all'organo collegiale Consiglio Provinciale, con voto limitato.

Commi 4 e 5 – viene introdotta la retroattività nel limite dei mandati, modificando radicalmente quanto previsto nel regolamento 33/R del 2011. Si limita a due mandati, con limite ulteriore per il divieto di nomina la somma di 5 anni per mandati parziali, per periodi cioè inferiori anche alla durata ordinaria di un mandato.

Si propone, in alternativa: o che la decorrenza della disposizione coincida con l'entrata in vigore della presente legge (cassando quindi il comma 5); o che si ripristinino le disposizioni del regolamento 33/R del 2011 inserendo la dizione "non possono essere nominati per più di tre mandati continuativi a far tempo dal 29 luglio 2011".

Comma 8 – è prevista la durata in carica dei Comitati per 5 anni, senza alcun riferimento alla scadenza del Paino faunistico.


Art. 11 quinquies vigente


L'articolo andrebbe riformulato sulla base delle nuove disposizioni, in particolare in ordine all'attività contrattuale dell'Atc (Centrale unica di committenza).

Nuovo art. 11 sexies

Si pone in premessa la questione se l' "ufficio" individuato come "centrale unica di committenza" possieda i requisiti richiesti dal Dlgs 50/2016 per essere qualificato come tale, o se invece si limiti ad essere un momento di operatività comune degli Atc sulla base di una "convenzione" fra loro.

In ogni caso, visto oltretutto quanto affermato al comma 1 ("nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50") il limite di € 5.000,00 di cui al comma 2 è incongruo, visto che il suddetto Dlgs 50/2016 stabilisce che ciascuna stazione appaltante (qual è l'Atc organismo di diritto pubblico) è libera di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00. Al comma 2 rispettare quindi le disposizione del Dlgs 50/2016. Al comma 6 sembra opportuno attribuire anche all'Atc presso il quale è costituito l'ufficio competenze sulla revoca eventuale dell'incarico al responsabile.


Moreno Periccioli
Presidente Federcaccia Toscana


Fabio Lupi
Presidente Atc Caccia Toscana


Franco Bindi
Presidente Anlu Toscana